

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1921-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FERRETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1962

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e l'Argentina
per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio ai cittadini
argentini effettuato a Roma il 1° agosto 1960

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge sottopone al voto del Parlamento lo Scambio di Note tra l'Italia e la Argentina, effettuato in Roma il 1° agosto 1960, per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio ai cittadini argentini.

Con questo Scambio di Note vengono estesi ai contribuenti argentini (tali alla data del 28 marzo 1947) i benefici a suo tempo accordati ai contribuenti svizzeri, in materia di presentazione della dichiarazione dei beni imponibili, esenzioni di penalità, criteri di valutazione e tassazione dei beni dichiarati, modalità di pagamento dell'imposta, esame dei casi controversi.

Il vostro relatore rileva con compiacimento che tali benefici sono estesi ai cittadini argentini — tali al 28 marzo 1947 — purchè non fossero a quell'epoca anche cittadini italiani. Questa misura giustamente restrittiva evita che vantaggi tanto considerevoli possano derivare, dallo scambio in esame, a persone che non facciano di una doppia nazionalità il comodo strumento per sfug-

gire ai loro doveri di contribuenti verso lo Erario.

Qualche dubbio — che, del resto, è chiaramente indicato anche nella relazione ministeriale — sorge, invece, circa la legittimità della richiesta, da parte del Governo argentino, che nei confronti dei cittadini di quella Repubblica fosse applicata la clausola della Nazione più favorita, estendendosi, in forza di essa, agli stessi cittadini le agevolazioni concesse in questa materia ai cittadini svizzeri. E si tratta di dubbi tutt'altro che infondati.

Ma giustamente il Governo italiano ha voluto superare il dibattito giuridico per attenersi a quei vincoli di antica, costante e leale amicizia esistenti tra il nostro Paese e l'Argentina ed ha esteso ai cittadini argentini quanto già concesso a quelli svizzeri.

Se si considera, poi, che il minor gettito per l'Erario, derivante dallo Scambio di Note in esame, è di scarsa entità, si ha un elemento di più per non negare la nostra approvazione a questo disegno di legge.

FERRETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e l'Argentina per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio ai cittadini argentini effettuato a Roma il 1° agosto 1960.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'ultimo paragrafo delle Note di cui si compone l'Accordo stesso.